



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 7 luglio 2022

***OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021 – Parte prima***

## SOMMARIO

Premessa.....	7
Il rilascio del visto di conformità .....	9
Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione .....	16
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda (Quadro E).....	22
Spese sanitarie.....	35
<i>Spese sanitarie (Rigo E1) .....</i>	<i>41</i>
<i>Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (Rigo E1 colonna 1) .....</i>	<i>62</i>
<i>Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2) .....</i>	<i>64</i>
<i>Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3).....</i>	<i>66</i>
<i>Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4).....</i>	<i>72</i>
<i>Spese per acquisto cane guida (Rigo E5) .....</i>	<i>85</i>
<i>Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6) .....</i>	<i>87</i>
Interessi passivi per mutui.....	88
<i>Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (Rigo E7) .....</i>	<i>92</i>
<i>Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l'acquisto di altri immobili (Rigo E8/E10, cod. 8).....</i>	<i>110</i>
<i>Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9).....</i>	<i>113</i>
<i>Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale (Rigo E8/E10, cod. 10).....</i>	<i>116</i>
<i>Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11).....</i>	<i>123</i>
Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12) .....	125
Spese per istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13) .....	130
Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14).....	142
Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15) .....	144
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16) .....	147
Spese per l'intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17) .....	150
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18).....	154

<b>Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20) .....</b>	<b>159</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21) .....</b>	<b>161</b>
<b>Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22) .....</b>	<b>163</b>
<b>Erogazioni in denaro alla Fondazione La Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24).....</b>	<b>165</b>
<b>Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25).....</b>	<b>167</b>
<b>Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26).....</b>	<b>171</b>
<b>Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27).....</b>	<b>175</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28) .....</b>	<b>177</b>
<b>Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29) .....</b>	<b>179</b>
<b>Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30) .....</b>	<b>182</b>
<b>Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31).....</b>	<b>184</b>
<b>Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32).....</b>	<b>187</b>
<b>Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido (Rigo E8/E10, cod. 33) .....</b>	<b>189</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (Rigo E8/E10, cod. 35) .....</b>	<b>191</b>
<b>Premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39).....</b>	<b>193</b>
<i>Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36) .....</i>	<i>195</i>
<i>Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38).....</i>	<i>197</i>
<i>Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39).....</i>	<i>199</i>
<b>Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40) .....</b>	<b>203</b>
<b>Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo E8/E10, cod. 43) .....</b>	<b>207</b>

<b>Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44) .....</b>	<b>209</b>
<b>Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Rigo E8/E10, cod. 45) .....</b>	<b>212</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61).....</b>	<b>214</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62) .....</b>	<b>217</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 71) .....</b>	<b>220</b>
<b>Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76) .....</b>	<b>224</b>
<b>Spese per canoni di <i>leasing</i> di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14) .....</b>	<b>227</b>
<b>Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II).....</b>	<b>231</b>
<b>Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) .....</b>	<b>235</b>
<b>Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) .....</b>	<b>238</b>
<b>Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) .....</b>	<b>241</b>
<b>Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) .....</b>	<b>245</b>
<b>Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25 ) .....</b>	<b>248</b>
<b>Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6).....</b>	<b>252</b>
<b>Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7) .....</b>	<b>254</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8).....</b>	<b>257</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9) .....</b>	<b>259</b>
<b>Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di <i>trust</i> o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12).....</b>	<b>261</b>
<b>Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13).....</b>	<b>263</b>
<b>Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21) .....</b>	<b>265</b>

<b>Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30) .....</b>	<b>268</b>
<b>Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32) .....</b>	<b>274</b>
<b>Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33) .....</b>	<b>279</b>
<b>Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36) .....</b>	<b>281</b>
<b>Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C).....</b>	<b>285</b>
<b>Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C).....</b>	<b>288</b>
<b>IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C) .....</b>	<b>289</b>
<b>Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71).....</b>	<b>290</b>
<b>Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1) .....</b>	<b>292</b>
<b>Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2).....</b>	<b>293</b>
<b>Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3) .....</b>	<b>295</b>
<b>Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72).....</b>	<b>297</b>
<b>Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81) .....</b>	<b>299</b>
<b>Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (Rigo E83 cod. 1).....</b>	<b>300</b>
<b>Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova (Rigo E83- cod. 2).....</b>	<b>301</b>
<b><i>Bonus vacanze</i> (Rigo E83, cod. 3 e 4) .....</b>	<b>302</b>
<b>Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F) .....</b>	<b>307</b>
<b>Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1).....</b>	<b>313</b>
<b>Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti (Rigo G2) .....</b>	<b>318</b>
<b>Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3) ..</b>	<b>320</b>
<b>Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (Rigo G4).....</b>	<b>321</b>
<b>Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6).....</b>	<b>324</b>

<i>Abitazione principale (Rigo G5)</i> .....	326
<i>Altri immobili (Rigo G6)</i> .....	327
<b>Credito d'imposta prima casa <i>under 36</i> (Rigo G8 – Sez. VI)</b> .....	328
<b>Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (<i>Art bonus</i>) (Rigo G9)</b> .....	334
<b>Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)</b> .....	339
<b>Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (Rigo G15-cod. 1)</b> .....	341
<b>Credito d'imposta APE (Rigo G15 - cod. 2)</b> .....	343
<b>Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (Rigo G15 - cod 5)</b> .....	345
<b>Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Rigo G15 – cod. 6)</b> .....	347
<b>Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (<i>School bonus</i>) (Rigo G15 – cod. 7)</b> .....	348
<b>Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Rigo G15, cod. 9)</b> .....	350
<b>Credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (Rigo G15, cod. 10)</b> .....	353
<b>ALLEGATO</b> .....	356

## Premessa

La presente circolare (da ora in avanti anche “Raccolta”) costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Saranno oggetto di trattazione in un documento di prassi separato le detrazioni pluriennali relative ad immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma *bonus*, *Bonus* verde, *Bonus* facciate, *Ecobonus* e *Superbonus*).

La Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

- per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto nonché
- per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale *ex art. 36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della *tax compliance*, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi

sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l'intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l'esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l'approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell'Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.



## **Il rilascio del visto di conformità**

L'art. 39, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 7-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La citata l. n. 26 del 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2019, n. 75 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; pertanto, come già specificato nella circolare del 24 maggio 2019, n. 12/E, la versione modificata dell'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, è entrata in vigore il 30 marzo 2019. In conclusione, le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019.

La norma vigente conferma che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-*ter*, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999.

In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014).

Inoltre, si rileva che la procedura prevista per le attività successive resta quella relativa alla procedura di controllo in argomento indicata dall'art. 26 del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999. Pertanto, si deve intendere che l'applicazione dei menzionati effetti è limitata esclusivamente alle fattispecie che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-*ter*.

Si segnala, infine, che il comma 3-*quater* del citato art. 26 del d.m. n. 164 del 1999 non appare coordinato con le nuove disposizioni allorquando stabilisce che l'ammontare delle somme dovute dal

RAF/CAF o dal professionista è «*pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi*».

La riduzione a due terzi deve intendersi applicabile all'importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata indicata alla lett. a), del comma 1 dell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997.

### ***Verifiche di conformità***

Nell'ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell'eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall'art. 2 del d.m. n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell'apposizione del visto infedele previste dall'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell'oggetto dei controlli.

Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;

- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Si evidenzia che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-ter, del d.lgs. n. 241 del 1997, nell'ambito della condotta dei CAF ai fini dell'applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).

La definitività del rapporto non si verifica se il Centro di assistenza fiscale o il professionista, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell'eventuale comunicazione prevista dall'art. 26, comma 3-ter, del d.m. n. 164 del 1999, si accorgono in sede di controllo di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato e trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, come specificato nel paragrafo Dichiarazione rettificativa.

Inoltre, la definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e delle situazioni autocertificate elencate nel prospetto allegato alla presente circolare ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente.

Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell'onere ai fini del riconoscimento della spesa. Al riguardo, con la circolare del 31 maggio 2005, n. 26/E, è stato chiarito che, il soggetto che presta l'assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione.

Occorre tener conto dell'esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte: la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella Certificazione Unica (CU), deve annotare sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta.

L'annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente. È cura del soggetto che presta l'assistenza informarlo dei presupposti che legittimano la deduzione/detrazione (*Circolare 21.04.2009 n. 18/E*). In generale, la responsabilità del CAF o del professionista non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all'inquilino, come prescritto dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

La circolare del 26 febbraio 2015, n. 7/E, ha chiarito che il visto di conformità, che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale, si rilascia mediante l'indicazione del codice fiscale e l'apposizione della firma nell'apposito spazio dei modelli dichiarativi e che per i modelli 730 non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che in base all'art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, il responsabile dell'assistenza fiscale, o il professionista abilitato, svolge le attività di controllo ai fini del visto di conformità.

Pertanto, in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del rilascio del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore ad euro 5.000 per l'utilizzo in compensazione mediante mod. F24 (art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), o nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel *Superbonus*, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è necessario richiedere l'apposizione di uno specifico visto di conformità (*Circolare 29.11.2021 n. 16/E*).

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l'eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore ad euro 5.000.

Resta fermo che qualora un contribuente che non possieda redditi derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo richieda l'assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, in caso di

utilizzo in compensazione di crediti superiori ad euro 5.000, deve richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Redditi PF.

Al riguardo si confermano i chiarimenti della circolare 25 settembre 2014, n. 28/E, secondo la quale i RAF dei CAF-dipendenti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il d.lgs. n. 241 del 1997, già svolgono l'attività di assistenza fiscale.

### ***Dichiarazione rettificativa e comunicazione dei dati rettificati***

Qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d'imposta da rettificare. La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l'infedeltà del visto con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l'esito del controllo con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

Conseguentemente a tale ampliamento temporale occorre tener presente la data di trasmissione del modello 730 a rettifica:

- entro il 10 novembre dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da rettificare e con identico sostituto segue le modalità ordinarie di rettifica; diversamente se il sostituto è variato deve essere qualificato come "730 senza sostituto";
- oltre il 10 novembre dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come "730 senza sostituto".

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l'infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.

Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che "il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione" si deve ritenere soddisfatta attraverso l'acquisizione della prova che l'intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest'ultimo al CAF o al professionista, l'invito a presentare una nuova dichiarazione. La prova dell'effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto e, in tal caso, non è necessario esibire la

prova dell'esplicito diniego del contribuente. In presenza di esplicito diniego sottoscritto dal contribuente non è, invece, necessario acquisire alcuna ulteriore documentazione .

Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Con la circolare del 10 luglio 1998, n. 180, è stato chiarito che la contestualità della presentazione del 730 rettificativo e del pagamento di quanto dovuto non deve essere intesa nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel medesimo giorno, ma entro lo stesso "*limite temporale*". Nel caso in questione, prima che sia comunicato l'esito del controllo.

In caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa mediante modello 730, se la rettifica riguarda sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l'apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata in relazione all'errore che configura il visto infedele.

Nel caso di presentazione di un modello 730 rettificativo con pagamento da parte del CAF o del professionista di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e da parte del contribuente delle imposte e interessi, l'ufficio, se riscontra un ulteriore errore non sanato con il modello 730 rettificativo, deve tenere conto degli importi già sanati con il pagamento delle imposte, interessi e della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta che erano scaturiti dal 730 rettificativo. In questo caso l'ufficio deve riliquidare solo le imposte e gli interessi da richiedere al contribuente, nonché la somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata da richiedere al CAF o al professionista, che derivano da eventuali ulteriori errori rilevati. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia ritenuto di rettificare i dati oggetto di controllo formale presentando la dichiarazione integrativa mediante il modello Redditi PF, la posizione è sanata nei riguardi del CAF o del professionista. Fermo restando quanto precede, la modalità per i CAF/professionisti di correggere il visto infedele è costituita dalla dichiarazione rettificativa mediante 730 ovvero, in assenza del consenso del contribuente, di una comunicazione rettificativa. Condotte difformi da quelle sopra descritte possono essere valutate caso per caso con riferimento ai livelli di servizio.

Si precisa, infine, che per la modifica dei redditi dichiarati deve essere presentato un 730 rettificativo o un modello Redditi integrativo e non può essere utilizzata la comunicazione dei dati relativi alla

rettifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, indipendentemente dall'anno in cui è stata prestata l'assistenza fiscale.

### *Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti*

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto “impossibilitato alla firma” o “illetterato”, il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità conservandolo per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento di identità rilasciato dall'Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell'acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull'atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.

Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef).

In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.

I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell'utente.

## **Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione**

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione corrisponda a quello esposto nelle CU. È necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2021. Per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il sostituto d'imposta rilasci al contribuente la CU anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro avuto durante il 2021; in particolare è necessario verificare che:

- i redditi indicati nelle Sezioni I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della CU 2022;
- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti 455 o 456 della CU 2022 se il contribuente ha percepito redditi prodotti in zone di frontiera. Se tali redditi sono inferiori o uguali alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;
- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti da 761 a 764 della CU 2022 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al contribuente l'agevolazione prevista per coloro che hanno percepito redditi prodotti in euro e sono residenti a Campione d'Italia. Se il contribuente ha percepito anche redditi per cui non è stata riconosciuta l'agevolazione e questi sono indicati nella medesima CU, allora occorre verificare che siano compilati due righe della Sezione I del quadro C e che i redditi indicati in uno dei righe corrispondano a quelli riportati nei punti da 761 a 764 della CU 2022 e che i redditi indicati nell'altro rigo corrispondano a quelli riportati nei punti da 771 a 773. Se il totale dei redditi agevolati è inferiore o uguale alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;
- nel caso in cui il contribuente ha percepito somme per premi di risultato:
  - il codice indicato nel rigo C4, colonna 1, relativo al limite delle somme per premi di risultato corrisponda a quello indicato al punto 571 o 591 della CU 2022;
  - gli importi indicati nel rigo C4, colonne 2 e 3, relativi ai premi di risultato corrispondano rispettivamente agli importi indicati ai punti 578 o 598 ovvero ai punti 572 o 592 della CU 2022;



- l'importo indicato nel rigo C4, colonna 4, relativo all'imposta sostitutiva trattenuta, corrisponda all'importo indicato ai punti 576 e 596 della CU 2022;
  - l'importo indicato nel rigo C4, colonna 5, relativo ai *benefit*, corrisponda all'importo indicato ai punti 573 o 593 della CU 2022;
  - l'importo indicato nel rigo C4, colonna 6, relativo ai *benefit* a tassazione ordinaria, corrisponda all'importo indicato ai punti 579 e/o 599 della CU 2022;
- nel caso il contribuente abbia diritto alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, gli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo C15 corrispondano agli importi indicati rispettivamente nei punti 384, 385 e 516 della CU 2022;
  - il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni indicati al rigo C5, colonne 1 e 2, nella Sezione I, corrisponda rispettivamente ai punti 6 e 7 della CU 2022. Se è stato inserito il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, occorre verificare che il numero dei giorni corrisponda a quanto indicato nelle annotazioni alla CU con il codice AX. Se, invece, il datore di lavoro non ha rilasciato la CU perché non obbligato a farlo, è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
  - i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti 457 della CU 2022 se il contribuente ha percepito redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;
  - l'importo indicato nella colonna 1 del rigo C9, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 21 della/e CU 2022;
  - l'importo indicato nella colonna 2 del rigo C9, relativo al totale delle ritenute dell'imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea (R.I.T.A), corrisponda alla somma degli importi indicati con il codice AX nelle annotazioni alla CU 2022. La colonna 2 del rigo C9 può essere compilata solo se la casella "Casi particolari" del quadro C risulti compilata con il codice '11';
  - l'importo indicato nel rigo C10, relativo al totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 22 della CU 2022;

- l’importo indicato nel rigo C11, relativo all’acconto dell’addizionale comunale 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 26 della CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C12, relativo al totale del saldo dell’addizionale comunale 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 27 della CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell’acconto dell’addizionale comunale 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 29 della CU 2022;
- il codice indicato nel rigo C14, colonna 1, relativo al riconoscimento o meno da parte del sostituto del trattamento integrativo corrisponda al codice riportato al punto 390 della CU 2022 ed il relativo importo del trattamento integrativo erogato, indicato in colonna 2, corrisponda all’importo indicato al punto 391 CU 2022;
- l’importo indicato nel rigo C14, colonna 3, relativo all’esonazione per ricercatori e docenti, corrisponda alla somma indicata al punto 463 CU 2022; tale importo può essere presente solo se la casella “Codice” di cui al punto 462 della CU 2022 risulti compilata con il codice ‘2’;
- l’importo indicato nel rigo C14, colonna 4, relativo all’esonazione impatriati, corrisponda alla somma indicata al punto 463 CU 2022; tale importo può essere presente solo se la casella “Codice” di cui al punto 462 CU 2022 risulti compilata con il codice “4, 6, 8, 9 o 13 o 14”;
- gli importi indicati nel rigo C15 corrispondano alle somme indicate nei punti 384, 385 e 516 della CU 2022;
- in caso di più CU, gli importi indicati nel rigo C14 e C15 corrispondano a quanto indicato nelle istruzioni al modello 730/2022.

Il modello di CU non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.); pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati (*Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 3*).

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF e dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF e dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, comprensivi di

quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F sono invece indicati gli importi che non sono stati trattenuti, corrispondenti ai punti 30, 31, 33, 34, 131, 132, 133, 500, 501, 577 e 597 della CU 2022 del dichiarante o, se sono state percepite somme a titolo di R.I.T.A., indicati nelle annotazioni alla CU 2022 del dichiarante con il codice AX.

In presenza di una CU 2022, che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili, si possono verificare due diverse situazioni:

- se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nel rigo C9 le ritenute risultanti al punto 21 della CU 2022 e nel rigo C10 l'addizionale regionale risultante al punto 22 della CU 2022;
- se il contribuente ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nella colonna 7 del rigo F2 le ritenute IRPEF e nella colonna 8 del rigo F2 l'addizionale regionale risultanti dai punti 498 e 499 della CU 2022.

Per attestare i redditi di locazione e sublocazione breve e per la locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato è necessario che il sostituto d'imposta rilasci al contribuente la Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022. In assenza della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022, il rigo F8 della sezione VII non può essere compilato.

In particolare, se nella colonna 2 dei rigi da B1 a B7 sono indicati i codici 3, 4, 8, 11, 12 e 14, occorre verificare che nei rigi da B1 a B7:

- se è barrata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 corrispondano al 100 per cento degli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022, per le quali nella casella dei punti 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l'anno "2021" e non risulta barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421;
- se non è barrata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 corrispondano agli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022, per le quali nella casella dei punti 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l'anno "2021" e non risulta barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421, ridotti delle spese per servizi accessori sostenute direttamente dal conduttore o a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

Se nella Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2022, è barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421 occorre verificare che gli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della stessa CU siano indicati, nel rigo D4 con il codice 10.

Per i redditi di capitale (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 corrispondano al 40 per cento (in presenza di codice 1, 4 o 7 a colonna 1), al 49,72 per cento (in presenza di codice 5, 6 o 8 a colonna 1), al 58,14 per cento (in presenza dei codici 9, 10 o 11 a colonna 1) o al 100 per cento (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti da 28 a 37 della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. Occorre, altresì, verificare che nella colonna 4 sia indicato l'importo rilevabile dal punto 41 della medesima certificazione.

Per gli altri redditi di capitale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D2 corrispondano, rispettivamente, all'importo dei redditi erogati e delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni.

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi possono essere rilevati dalla CU 2022. Per i redditi diversi e di lavoro autonomo è necessario verificare che gli importi indicati:

- nella colonna 2 e nella colonna 3 del rigo D3;
- nella colonna 4 e nella colonna 6 del rigo D4;
- nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D5;

corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e all'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle CU 2022 – Lavoro autonomo.

Se nella colonna 3 del rigo D4 è stato indicato il codice 7 o 11 (redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche), gli importi dell'addizionale regionale e comunale trattenuti e rilevabili dai punti 12, 13, 15 e 16 della CU 2022 - Lavoro autonomo, vanno riportati nel rigo F2, Sez. II, colonne 5 e 6.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 del rigo D4 e nella colonna 3 del rigo D5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

**Documentazione da controllare e conservare**

<b>Tipologia di reddito</b>	<b>Documento</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Reddito di lavoro dipendente e assimilato</li><li>- Reddito da attività assimilate al lavoro autonomo (D3 codice 1, 2 e 3)</li><li>- Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale (D4, codice 6 e 7 o 11)</li><li>- Redditi derivanti da locazioni brevi (D4, codice 10)</li><li>- Redditi diversi (D5, codice 1, 2 e 3)</li></ul>	CU 2021 e CU 2022
Redditi di capitale	Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite (CUPE)

## Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez.

### II)

#### *Aspetti generali*

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell'art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.

La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del SSN.

Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

- la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
- gli oneri e le spese abbattano il reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (**Risoluzione 23.04.2007 n. 77/E**);
- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto, la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-*bis*), del TUIR, nell'anno del rimborso;
- la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo, tranne che non vi sia un'espressa previsione normativa. Un'eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-*bis*, del TUIR).

Si precisa, tuttavia, come previsto dall'art. 10, comma 2-*bis* del TUIR, che non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell'erogazione.

Non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

Per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché per ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano "fiscalmente a carico" a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

A partire dall'anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2021, la deduzione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell'età.

Inoltre:

- la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell'interesse del figlio anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all'altro genitore a condizione, tuttavia, che quest'ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
- più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse di familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Al riguardo, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. n. 230 del 2021, a far data dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR (*Circolare 18.02.2022, n.4/E*).

In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell'ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di familiari non a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR).

La l. n. 76 del 2016 - recante la «*Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*» (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (l. n. 184 del 1983) – «*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*» (art.1, comma 20).

In caso di unioni civili celebrate all'estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l'equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della deduzione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.

Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l'entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Le spese intestate al contribuente e sostenute nell'interesse di un familiare, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla deduzione né alla persona che ha sostenuto l'onere, né al familiare (***Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.4***).



<b>Tipologia onere deducibile</b>	<b>Spese sostenute dal contribuente</b>
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)	Nell'interesse proprio
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)	Nell'interesse proprio
Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (Rigo E24)	Nell'interesse proprio
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25)	Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codice 6) Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21)	Nell'interesse proprio
Altri oneri (Rigo E26 codice 13)	Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E27-E30)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)	Nell'interesse proprio
Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33)	Nell'interesse proprio
Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36)	Nell'interesse proprio

## Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)

*Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR - Art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*

### *Aspetti generali*

L'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprende «*i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto*».

A decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precedentemente esclusi, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005 (art. 1, comma 156, della legge di bilancio 2018).

Il comma 4 del predetto art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del TUIR.

Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l'importo a carico del dipendente riconoscendo l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d'imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (*Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 7*).

Nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che lo stesso non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente (*Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta n. 7*). Il contribuente, che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati, comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), l'importo non dedotto (art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005).

### ***Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)***

I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili nel suddetto limite di euro 5.164,57.

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

In particolare:

- nella **colonna 1** è indicato l'importo dei contributi che il sostituto di imposta ha escluso dall'imponibile, risultante dal punto 412 della CU 2022. Se è stato compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l'importo da indicare nella colonna 1 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 412 e quanto indicato nel punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- nella **colonna 2** è indicato l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
  - o contributi versati tramite il sostituto di imposta, risultanti dal punto 413 della CU. Se è stato compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l'importo da indicare nella colonna 2 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 413 e quanto riportato nel punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  - o somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

### ***Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)***

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (***Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.8***). Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di euro 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. A partire dall'anno 2012, per

i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della CU 2022 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della CU 2022.

In particolare:

- nella **colonna 1**, è indicato l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della CU 2022;
- nella **colonna 2**, è indicato l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2022, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

### ***Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)***

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono dedurre interamente i contributi versati.

In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:

- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e l'ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (***Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.7***).

Se nel punto 411 della CU 2022 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della CU 2022.

In particolare:

- **nella colonna 1** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 412 della CU 2022;
- **nella colonna 2** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2022.

### **Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)**

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell'art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (*Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.5*).

### **Documentazione da controllare e conservare**

<b>Tipologia</b>	<b>Documenti</b>
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso	<ul style="list-style-type: none"><li>– CU</li><li>– <i>Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi</i></li></ul>
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	<ul style="list-style-type: none"><li>– <i>Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo</i></li><li>– <i>Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti:</i><ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l'importo che sarà dedotto</i></li><li>○ <i>ricevuta di versamento dei contributi rilasciata dal fondo di previdenza o assicurazione. Se il documento è intestato al familiare a carico occorre annotare sullo stesso i riferimenti del soggetto che ha sostenuto l'onere</i></li><li>○ CU</li></ul></li></ul>

**Tabella riepilogativa:**

<b>RIGO</b>	<b>CODICE INDICATO NEL PUNTO 411 DELLA CU SE NON RISULTA COMPILATO IL PUNTO 421 DELLA CU</b>	<b>LIMITE DEDUCIBILITÀ</b>	<b>PUNTI CU 2022</b>
<b>E27</b>	<b>1</b>	<b>€ 5.164,57</b>	<b>412, 413</b>
<b>E28</b>	<b>3</b>	<b>€ 5.164,57 (i primi 5 anni) € 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)</b>	<b>412, 417 e 413 ,</b>
<b>E29</b>	<b>2</b>	<b>Nessun limite</b>	<b>412 e 413</b>
<b>E30</b>		<b>€ 5.164,57</b>	<b>422 e 423</b>

## **Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)**

*Art. 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*

### ***Aspetti generali***

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, in particolari casi (ad esempio, spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Su tali somme è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

In base al disposto di cui al successivo comma 8, ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza complementare di appartenenza a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d'imposta pari all'imposta versata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento, anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.

### ***Requisiti***

Il credito d'imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57, entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007, relative ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data (***Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 4.3***).

Il contribuente deve rendere una dichiarazione al Fondo nella quale deve indicare quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

### ***Documentazione da controllare e conservare***

<b>Tipologia</b>	<b>Documenti</b>
Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo</i></li><li>- <i>Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti l'importo della contribuzione da considerare quale reintegro</i></li></ul>
Residuo credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Modello 730/2021 o Redditi PF 2021</i></li></ul>



ALLEGATO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE**

**Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445**

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a ....., il ....., codice fiscale ....., avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

<b>Righi 730</b>	<b>DICHIARAZIONE</b>
E2	In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere redditi o possedere redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente.
E30	In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di euro.....

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

DATA

FIRMA

**Allegato:** copia del documento di identità.